

**Presidenza e Segreteria Generale**

Piazza G.G. Belli n° 2

00153 Roma

Tel. 06/58.30.213

Fax.: 06/58.16.389

Sede operativa nazionale

Viale Bacchiglione n° 16

20139 - Milano

Tel. 02/53.93.539 r.a.

Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale e Partita Iva **97207870581**

ASSTRI



FEDER-TRASLOCHI

ASSOMARE



Roma, 4 ottobre 2010

SIA10177

MQ

Oggetto: Trasporto Rifiuti. Rinvio al 1° dicembre 2010 dell'operatività del SISTRI. Proroga fino al 31 dicembre 2010 del termine per l'utilizzo dei sistemi cartacei e telematici. D.M. 28 settembre 2010.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 1° ottobre 2010 è stato pubblicato il Decreto del Ministro dell'Ambiente 28 settembre 2010, recante modifiche ed integrazioni alla disciplina con cui è stato istituito il sistema telematico di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI (DD.MM. 17 dicembre 2009; 15 febbraio 2010 e 9 luglio 2010).

In particolare questo quarto Decreto ministeriale ha ora stabilito, nei termini burocratici dei due soli articoli di cui si compone:

- che i **termini per la distribuzione dei dispositivi elettronici** per il funzionamento del SISTRI, cioè delle chiavette USB alle imprese (per le sedi legali e/o le unità locali) e l'installazione delle balck-box sugli autoveicoli adibiti al trasporto dei rifiuti (già fissati al 12 settembre 2010, dal DM 9 luglio 2010 – cfr. circolare SAI10128 del 14.7.2010) **sono prorogati al 30 novembre 2010;**
- che, di conseguenza, **la piena e completa operatività del SISTRI scatterà il 1° dicembre 2010**, fermo restando che le imprese di trasporto che hanno ritirato le chiavette USB (funzionanti) ed installato le balck-box al loro automezzo **sono tenute ad utilizzare**, oltre al sistema cartaceo (formulari e registri di carico e scarico) **anche il sistema telematico del SISTRI**, caricando i rifiuti da trasportare nell'Area movimentazione Trasportatore" del sito. Al riguardo si fa presente che sullo stesso sito (www.sistri.it) è stato ora reso disponibile **il Manuale operativo del SISTRI**, nell'ultima versione datata 30 settembre, che contiene, oltre alle istruzioni di utilizzo del sistema telematico, anche le guide per i diversi operatori da esso coinvolti (produttori, trasportatori e recuperatori/smaltitori), con una specifica parte dedicata agli adempimenti previsti a carico del conducente (cfr. allegato);
- che, infine, il mese per l'utilizzo congiunto ed obbligatorio del nuovo sistema telematico con quello cartaceo viene rinviato da ottobre **a dicembre**. Per cui, sino al 31 dicembre 2010 le imprese di trasporto potranno utilizzare i due sistemi, sperimentando l'operatività di quello telematico. Si fa notare che, seppur non disposto con gli articoli, tra le premesse del Decreto in esame viene espressamente indicato che: *"Considerata l'esigenza di assicurare, durante la verifica della piena funzionalità del SISTRI, gli obblighi di legge finalizzati alla tracciabilità dei rifiuti attraverso gli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che, pertanto, le fattispecie sanzionabili restano esclusivamente quelle relative alla violazione dei medesimi articoli 190 e 193"*. Da tale inciso discende, o meglio dovrebbe discendere - tenuto conto che le sanzioni saranno previste solo dal decreto legislativo di recepimento della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti (la

cui entrata in vigore non dovrebbe avvenire prima del prossimo mese di dicembre)- che seppur obbligatoria, la fase di sperimentazione da parte degli operatori del SISTRI effettuata in modo incompleto o ritardato rispetto alla data del 1° ottobre 2010 non darà luogo ad alcuna sanzione di carattere penale.

Da ultimo va segnalato che, nonostante le disposizioni di quest'ultimo decreto, **permangono numerosi problemi** per una corretta operatività del SISTRI:

- in primo luogo, il completamento della fase di ritiro delle chiavette USB da parte delle imprese e di montaggio delle black-box sugli automezzi, **per il quale sollecitiamo tutte le imprese a rispettare gli appuntamenti presi con le officine, dotandosi delle necessarie carte SIM da inserire nelle citate scatole nere;**
- in secondo luogo, la verifica di funzionamento dei menzionati dispositivi elettronici, suggerendo alle imprese di segnalare eventuali malfunzionamenti o rotture sia al sistema, sia a chi ha consegnato le chiavette, sia infine alle officine (per quanto riguarda le black-box);
- l'operatività del sistema nelle diverse fattispecie di trasporto (cambio percorso, cambio autista, cambio veicolo a motore; carico parzialmente accettato; sub-vezione, ecc....), rispetto alla quale si chiede alle imprese di segnalarci eventuale incongruenze contenute nel sopra citato manuale operativo SISTRI;
- la grave situazione dei trasportatori stranieri, per i quali non è ancora obbligatorio iscriversi all'Albo gestori, al SISTRI e munirsi dei dispositivi elettronici. In tal modo – cosa che Confraspporto ha evidenziato a tutte le Autorità competenti (Ministero Ambiente; Ministero Trasporti; Commissioni Ambiente e Trasporti della Camera dei Deputati) si attua una concorrenza sleale a danno delle nostre imprese italiane e, soprattutto, si perderanno le tracce all'estero dei rifiuti pericolosi prodotti in Italia, per cui il SISTRI non raggiungerà il suo obiettivo;
- l'impossibilità di garantire la tracciabilità dei rifiuti consegnati agli impianti di stoccaggio intermedio autorizzati in D13; D14; D15 ed R13, oggetto di lavorazioni e/o accorpamenti/miscelazioni.

Su tali questioni Confraspporto continuerà a sostenere le proprie richieste.

Il testo del Decreto in oggetto e stralcio della guida per il conducente sono disponibile al link sotto indicato.

Cordiali saluti.